ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto D.P.R. 59/2013 DITTA SOC. AGR. ZANELLI PIERO E

PAOLO S.S. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO

P.NO (PC), LOC. SBARRATA N. 64

n. DET-AMB-2018-736 del 12/02/2018

Proposta n. PDET-AMB-2018-783 del 12/02/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SOC. AGR. ZANELLI PIERO E PAOLO S.S. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. SBARRATA N. 64

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta SOC. AGR. ZANELLI PIERO E PAOLO S.S., trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no) con nota del 27/9/2017, prot. n. 12772 (prot. ARPAE n. 11899 del 27/9/2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 10/11/2017 (prot. Arpae n. 14173 in pari data);
- le integrazioni volontarie trasmesse dal SUAP con nota del 17/1/2018 prot. n. 608 (prot. Arpae n. 639 in pari data);
- le ulteriori integrazioni volontarie trasmesse dal SUAP con nota del 23/1/2018 prot. n. 931 (prot. Arpae n. 1021 in pari data);

PRESO ATTO che:

- la modifica dello stabilimento consiste nell'aumento della capacità di produzione dell'allevamento, derivante dalla realizzazione di un nuovo ricovero per bovini e dal contenitore per la conservazione dei liquami;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 18897, è pari a 510 capi così suddivisi:

Bovine da latte: n. 250Capi da rimonta: n. 200

o Vitelli: n. 60

• in relazione al <u>progetto di ampliamento</u> proposto, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 651 capi così suddivisi:

Bovine da latte: n. 288Capi da rimonta: n. 265

- o Vitelli: n. 98
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) generano un carico di 1,5 A.E. (pari a 3 addetti) e vengono trattate da un sistema costituito da un pozzetto degrassatore dimensionato per 5 a.e., una fossa settica di tipo Imhoff ed un filtro batterico anaerobico dimensionati per 2 a.e.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluente nel Rio Peseniera (Bacino del Torrente Vezzeno);

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 24/01/2018, prot. nº PGPC/2018/1044, in merito allo scarico di acque reflue domestiche;
- nota 19/01/2018, prot. n° 2018/0003904 con la quale l'Azienda USL di Piacenza ha espresso parere favorevole;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 1/2/2018

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento,
- sentiti i rappresentanti dell'Azienda che in riferimento al sopra menzionato parere espresso da AR-PAE – hanno dichiarato la disponibilità dell'Azienda stessa alla realizzazione di un collegamento tra il terzo volume della vasca liquami scoperta esistente con il secondo volume della vasca liquami in progetto al fine di migliorare la gestione complessiva degli effluenti aziendali;

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta SOC. AGR. ZANELLI PIERO E PAOLO S.S. , per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

- 1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SOC. AGR. ZANELLI PIERO E PAOLO S.S. (C. FISC. 01293900336) per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC), Loc. Sbarrata n° 64 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamentodi cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- di impartire per lo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluente nel Rio Peseniera (Bacino del Torrente Vezzeno), le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
 - b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) i pozzetti di controllo posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ed al Comune di Carpaneto P.no ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- 3. **di impartire,** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
 - a) al momento della messa in esercizio, o al più tardi 30 giorni prima della definitiva messa a regime, l'Azienda deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di due anni;
 - b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - c) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
 - d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;

4. di fare salvo che:

- per effetto dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le <u>emissioni in atmosfera</u>, la Ditta dovrà attenersi a quanto disposto dalla DGR 2236/09 e s.m.i., tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;

5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no) sulla base del presente atto sostituisce la Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti n. 18897 ricevuta da Arpae con prot. 6281 del 25/05/2017;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato, nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Reg.to Reg.le n. 3/2017 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.);
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare lo operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- la Ditta dovrà ottenere la concessione di derivazione di acque pubbliche anche con riferimento all'ampliamento in progetto;
- <u>ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P:R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;</u>
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente Dott.ssa Adalgisa Torselli con firma digitale Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.